

SENT. n. 46/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Patrizia	ESPOSITO	Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21554 del registro di Segreteria, ad istanza della Procura regionale presso la Sezione, nei confronti di:

Biancamaria Casò, nata a Genova il 18 maggio 1967 (c.f.: CSABCM67E58D969S), non costituita.

Visto il d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (c.g.c. - codice di giustizia contabile).

Visti gli atti e i documenti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 27 febbraio 2025, il primo referendario relatore Patrizia Esposito, il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Gaetano Piazza, non comparsa la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione, depositato il 2 ottobre 2024, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio Biancamaria Casò, nella qualità di curatrice

fallimentare e delegata alla vendita di beni immobili, per il danno all'immagine derivante dalle condotte illecite ed infedeli dalla medesima perpetrate, oggetto di sentenza di condanna irrevocabile *ex* art. 444 c.p.p. in relazione ai reati a lei ascritti di peculato (art. 314 c.p.) e di falso materiale in atti pubblici commesso da pubblico ufficiale (art. 476 c.p.), uniti dal vincolo della continuazione, chiedendone la condanna al pagamento della somma di €. 25.000,00, oltre accessori e spese di giudizio, in favore del Ministero della giustizia.

La Procura regionale ha esposto che:

a) il procedimento era stato aperto il 12 agosto 2021 a seguito della notizia dell'arresto della convenuta apparsa sugli organi di stampa (29 luglio 2021), in relazione alle indagini avviate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, scaturenti dalla denuncia di un giudice dell'esecuzione, nell'ambito di una procedura esecutiva iscritta presso il medesimo Tribunale in cui ella operava quale delegata alle operazioni di vendita immobiliare (r.g.e. n. 7/2017), a seguito delle quali erano emerse operazioni finanziarie sospette e opache anche nell'ambito di diverse procedure fallimentari (r.f. n. 10/2017 e n. 53/2017), sempre radicate presso il Tribunale di Genova;

b) acquisiti dalla Guardia di finanza i relativi atti di indagine a seguito di apposita delega istruttoria, erano venuti alla luce fatti per i quali il GIP aveva disposto gli arresti domiciliari della Casò, oltre che il sequestro preventivo (per l'importo di €. 42.949,42) di tre suoi beni immobili siti nel comune di Genova, in relazione a "false fatture e falsi decreti del Giudice Delegato, (…) consulenze e perizie in realtà mai effettuate, (…) pagamenti per commissioni in realtà mai esistite, (…) doppi pagamenti per prestazioni eseguite, (trasferimenti di) fondi delle procedure ai propri conti", in relazione ai reati contestati, con

appropriazione della somma complessiva di €. 68.878,09**,** di cui €. 3.000,00 con il concorso del geometra con la medesima convivente, nonché per la falsificazione di sei autorizzazioni del giudice delegato al fine di eseguire indebite operazioni bancarie sui conti correnti intestati alle procedure fallimentari;

c) il giudizio relativo alle suddette condotte delittuose era stato definito dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova con sentenza n. 895 del 6 luglio 2022 (passata in giudicato il 16 settembre 2022), resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., che aveva disposto la condanna a tre anni di reclusione per i reati alla stessa ascritti e, ai sensi dell'art. 317 *bis* c.p., l'applicazione della pena accessoria, in perpetuo, dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, cui era però seguita la scarcerazione immediata della convenuta per effetto dell'entrata in vigore del c.d. "Decreto Rave" e dei benefici ivi previsti (decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2022, n. 199);

d) ella aveva provveduto all'integrale restituzione della somma sottratta di €. 68.382,50, in base ad un intervenuto riconoscimento del debito e ad un accordo transattivo intercorso con il curatore fallimentare subentratole, quanto alle due sopra menzionate procedure fallimentari; mentre nella procedura esecutiva n. 7/2017, aveva rifuso l'importo di €. 1.085,30, come da distinta di bonifico;

e) era stato emesso in data 4 luglio 2024 l'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c., notificato in data 13 luglio 2024, senza che la Casò chiedesse l'accesso agli atti o depositasse deduzioni, risultando confermato in citazione l'addebito;

f) relativamente al danno all'immagine, era stato rilevato che l'istituto era ampiamente consolidato nella giurisprudenza contabile, consistendo nella lesione di un bene immateriale, in termini di perdita di credibilità ed affidabilità

dell'istituzione pubblica di riferimento a seguito dei comportamenti delittuosi estremamente gravi e di rilevante disvalore sociale posti in essere dalla convenuta, che avevano ingenerato "un'ampia e ripetuta risonanza mediatica", determinando nell'opinione pubblica sentimenti di sfiducia e sconcerto, a danno dell'amministrazione giudiziaria, in ragione della natura dei fatti commessi e della qualità del soggetto coinvolto, dovendo procedersi ad una determinazione equitativa a norma dell'art. 1226 c.c. sulla base dei tradizionali criteri oggettivi *(gravità dell'illecito, modalità realizzative dei comportamenti illeciti)*, soggettivi *(posizione e ruolo del soggetto nell'ente di appartenenza e capacità rappresentativa)* e sociali *(capacità esponenziale dell'ente, rilevanza interna ed esterna delle funzioni esercitate, eco mediatica)*, nella misura di €. 25.000,00;

2. Con decreto presidenziale dell'8 ottobre 2024 è stata fissata la pubblica udienza odierna per la discussione del giudizio, assegnando a tutto il giorno 7 febbraio 2025 il termine utile per la costituzione della convenuta.

La convenuta non ha svolto alcuna attività difensionale, rimanendo contumace.

Alla udienza del 27 febbraio 2025, dopo la relazione del magistrato relatore, interveniva la procura regionale, la quale insisteva nelle richieste formulate nella domanda chiedendone l'integrale accoglimento.

Considerato in

DIRITTO

Il giudizio è preordinato all'accertamento della fondatezza della pretesa risarcitoria concernente un'ipotesi di danno erariale all'immagine cagionato al Ministero della giustizia, quantificato nella complessiva somma di €. 25.000,00 (oltre agli accessori ed alle spese), ed imputato a titolo doloso alla convenuta, in qualità di commercialista titolare dell'ufficio di curatore fallimentare, la quale

aveva fraudolentemente sottratto somme di danaro alla curatela, falsificando, altresì, le autorizzazioni del giudice delegato e poi restituito integralmente il profitto dei reati nel corso delle indagini preliminari, al fine di accedere al beneficio del patteggiamento ex art. 444 c.p.p., accordato con sentenza n. 895/2022 del Tribunale di Genova (passata in giudicato il 16 settembre 2022).

Il Collegio ritiene di dover esaminare le questioni alla stregua ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.g.c., nell'ordine rimesso al proprio prudente apprezzamento, secondo motivate ragioni di logica giuridica, coerenza e ragionevolezza (cfr. C. conti, SS.RR. 2 ottobre 1991 n. 727; C. cost., 13 luglio 2007 n. 272; Cass. 9 settembre 2008 n. 23113).

1. Prioritariamente, va scrutinata la posizione della convenuta, non costituitasi nel presente giudizio e non comparsa all'udienza pubblica, nonostante la regolarità della *vocatio in ius*, perfezionata a norma di legge a mezzo delle forze di Polizia, su autorizzazione del Presidente della sezione (art. 42 c.g.c.).

Il contraddittorio è stato validamente instaurato, per cui va dichiarata la contumacia della Casò, la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha svolto alcuna attività defensionale.

2. Va premesso che la Sezione non dubita che il curatore fallimentare, in base agli artt. 30 e 31 della legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267 - l.f.), vigente all'epoca dei fatti, come anche a norma dell'art. 127 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e ss.mm.ii. (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*, sia qualificabile quale pubblico ufficiale, onerato dell'*amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del Giudice Delegato* e, pertanto, sia inserito nell'apparato organizzativo pubblico come organo tecnico e straordinario, in funzione ausiliare del giudice, con il conferimento del ruolo essenziale

di cooperatore di giustizia per l'amministrazione del patrimonio fallimentare.

Considerazione senza dubbio valevole anche rispetto alla figura del professionista delegato alla vendita di beni immobili, in quanto incaricato dal giudice dell'esecuzione attraverso l'attribuzione di poteri e funzioni di spettanza dell'autorità giudiziaria nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, mediante l'ordinanza di delega *ex* art. 591 bis c.p.c., con consequenziale inserimento nell'apparato organizzativo e funzionale dell'amministrazione.

Di talché la carenza dello *status* di appartenenza organica viene compensata dall'investitura della qualità di compartecipe fattivo dell'attività pubblica (v. Cass. SS.UU. 5 aprile 1993 n. 4060) e, quindi, da un vero e proprio inserimento funzionale, ancorché temporaneo, nell'apparato gestionale amministrativo, idoneo a configurare il c.d. "rapporto di servizio in senso lato", *con il conseguente assoggettamento alla responsabilità patrimoniale ed alla correlata competenza giurisdizionale della Corte dei conti* (v. Cass. SS.UU. 11 aprile 1994 n. 3358; C. Conti, Sez. I 15 luglio 2021, n. 262 e giur. ivi cit.).

3. In via pregiudiziale, va esaminata anche l'ammissibilità della domanda risarcitoria per danno all'immagine, dovendosi considerare che la sentenza di patteggiamento, per effetto dell'art. 445, comma 1-*bis*, c.p.p., introdotto dall'art. 25, primo comma, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è priva di efficacia extra-penale.

L'art. 17, comma 30-*ter*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (conv. con legge 3 agosto 2009, n. 102), successivamente modificato con decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103 (conv. con legge 3 ottobre 2009, n. 141), aveva previsto l'esperibilità dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27

marzo 2001, n. 97, disposizione che prevedeva l'obbligo della comunicazione al procuratore contabile delle sentenze irrevocabili di condanna per i delitti dei pubblici ufficiali previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai fini di promozione dell'azione per responsabilità amministrativa.

L'art. 1, comma 62, della legge 6 novembre 2012, n. 190 aveva inserito, tra l'altro, il comma 1-*sexies* nell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, ai sensi del quale "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un *reato contro* la stessa pubblica amministrazione accertato con *sentenza passata in giudicato* si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (che ha approvato il codice della giustizia contabile), all'art. 4 dell'all. 3 (n.t.a.) ha espressamente abrogato l'art. 7 della legge n. 97 del 2001 (alla lett. g) e l'art. 17, comma 30-*ter*, primo periodo del decreto-legge n. 78 del 2009 (alla lett. h).

È venuto, quindi, meno il limite derivante dal rinvio alle fattispecie penali dei delitti dei pubblici ufficiali di cui al titolo II, capo I, del libro II c.p., che alla stregua dell'art. 17, comma 30-*ter*, permettevano alla procura erariale di perseguire il danno all'immagine; l'attuale disciplina si rinviene, oltre che nel citato art. 1, comma 1-*sexies*, della legge n. 20 del 1994, nell'art. 51 c.g.c., ai sensi del quale "La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio." (Cfr. Sez. Liguria, 14 dicembre 2020 n. 110; 30 dicembre 2024 n. 114 e 24 gennaio 2025 n. 6; v. C. cost. 19 luglio 2019 n. 191; 16 giugno 2023 n. 123).

Ne discende che la proponibilità dell'azione per danno all'immagine è

consentita solo in presenza un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato, nell'accezione più ampia, senz'altro comprendente i reati di falso commessi nella specie (con vincolo di continuazione) al fine di perpetrare il peculato *ex* art. 314 c.p., delitto *proprio* dei pubblici ufficiali già riconducibile all'alveo di applicabilità di cui al richiamato art. 17, comma 30-*ter*.

Come è noto, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non contiene un accertamento pieno dei fatti, svolto in dibattimento e sotto l'istruzione di un giudice terzo e imparziale, bensì una mera ammissione dei fatti stessi operata dall'imputato al fine dell'ottenimento di una pena concordata.

In relazione all'efficacia extra-penale, le risultanze del procedimento sono liberamente valutabili dal giudice contabile, quali argomenti di prova ai fini della decisione del giudizio di responsabilità amministrativa, in quanto la pronuncia *ex* art. 444 c.p.p. ha natura di sentenza di condanna e presuppone l'insussistenza delle condizioni legittimanti per l'immediato proscioglimento dell'imputato *ex* art. 129 c.p.p. (v. C. conti, Sez. I, 9 maggio 2008 n. 209).

Il novellato art. 445, comma 1-*bis* c.p.p., dopo aver disposto l'inefficacia della sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile, prevede che, se non sono applicate pene accessorie (nella specie è stata comminata in perpetuo l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione), non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444, secondo comma, alla sentenza di condanna; e, infine che, salvo

quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna. Pertanto, pur non avendo efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi per le restituzioni e il risarcimento dei danni, diversamente dalla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento (art. 651, primo comma, c.p.p.) o giudizio abbreviato (art. 651, secondo comma, c.p.p.), essa rientra nel novero dei casi per i quali vige la regola di chiusura del sistema, che equipara la sentenza di patteggiamento ad una pronuncia di condanna.

Per il danno all'immagine, in particolare, è lo stesso legislatore che introduce una sorta di *fictio juris* che impone all'interprete di considerare come sussistente la "condanna" anche laddove questa non sia fondata su un accertamento vincolante.

4. Passando al merito della causa, il Collegio osserva che la Procura regionale ha fornito ampia prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa-contabile della convenuta, in ossequio al dettato degli artt. 94 e 95 c.g.c., dal momento che il danno all'immagine non può essere assimilato ad una sanzione automaticamente applicabile al solo ricorrere della commissione di un reato in danno della pubblica amministrazione, accertato dal giudice penale con sentenza passata in giudicato (cfr. C. conti, Sez. I, 23 maggio 2023 n. 25; Sez. Liguria, 10 maggio 2023 n. 44).

Il danno all'immagine, quale *danno pubblico* conseguente alla lesione del buon andamento, per la perdita di prestigio dell'amministrazione, nonché per la lesione dell'affidamento posto in essa dai cittadini e dai suoi dipendenti e collaboratori, pur avendo natura non patrimoniale, è risarcibile a carico degli autori ai sensi dell'art. 2059 c.c. Tale disposizione prevede, infatti, la risarcibilità

delle lesioni di interessi c.d. *areddituali*, dotati di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 2 Cost., quale, appunto, il danno all'immagine (cfr., Cass., SS.UU. 12 aprile 2012 n. 5756; Cass., Sez. III, 4 giugno 2007 n. 12929; C. conti, SS.RR., 23 aprile 2003 n. 10/2003/QM, sia pure riferendo il danno *esistenziale* all'ambito applicativo dell'art. 2043 c.c.; Sez. III, 1° febbraio 2012 n. 55; Sez. I, 14 febbraio 2017 n. 55; Sez. II, 24 marzo 2017 n. 153).

Invero, il bene immateriale leso nella vicenda appare di valore assai elevato in riferimento ad un settore, quale quello dell'amministrazione della giustizia, in cui l'organo ausiliare del giudice è chiamato a svolgere funzioni tutorie della legalità generale e, in particolare, del ceto creditorio, a garanzia del corretto svolgersi delle procedure esecutive e fallimentari d'impresa, tenuto anche conto della necessità di salvaguardarne le componenti positive e delle inevitabili ricadute economiche, produttive ed occupazionali per la comunità.

Di talché l'interesse sotteso nella fattispecie risulta direttamente protetto dall'ordinamento costituzionale in forza dei principi di sana amministrazione pubblica e di efficienza del sistema giudiziario (artt. 2, 28, 41, 54, 97, 98, 110 e 111 Cost), insuscettibile di mercificazione ma rivestito di significato economico, in termini di perdita di credibilità ed affidabilità all'interno ed all'esterno dell'istituzione, per la mortificazione del senso di appartenenza e per i sentimenti di profonda frustrazione, scoramento e sfiducia ingenerati nei consociati attraverso condotte odiose, sprezzanti dei doveri di servizio e delle leggi.

E risulta innegabile che la Casò, anche con la collaborazione del convivente (professionista risultato beneficiario di duplicazioni di pagamenti per prestazioni già rese da altri incaricati), anziché doverosamente orientarsi a garantire i principi di legalità e buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., per il

funzionamento dei servizi relativi alla giustizia facenti capo al dicastero danneggiato (art. 100 Cost.), abbia mortificato le aspettative sociali della cittadinanza, del ceto creditorio e dei colleghi operanti nell'organizzazione giudiziaria, facendole sprofondare e confondere con interessi di tornaconto personale, creando così un solco tra società civile e amministratori della cosa pubblica.

Le condotte illecite commesse dalla convenuta e il conseguente danno erariale sono stati dimostrati in modo inequivoco, infatti, oltre che dalle circostanze risultanti dalla sentenza di patteggiamento, anche da ulteriori elementi probatori tra cui, anzitutto, il verbale di interrogatorio, con contenuto confessorio, reso il 30 luglio 2021 dinanzi al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova, documento nel quale la Casò ammette i fatti e l'intenzione di risarcire il "maltolto", collaborando con gli inquirenti al fine di meglio quantificare le somme distratte. Occorre, poi, richiamare anche l'annotazione della Guardia di finanza del 3 febbraio 2022, nella quale viene effettuata un'attenta ricostruzione delle azioni illecite distrattive e ingannevoli realizzate dalla convenuta, evidentemente assai distanti dal paradigma legale di riferimento, mediante reiterate violazioni ed abusi del mandato conferitole, azioni rimaste incontestate da parte della medesima nel corso dei diversi interrogatori, susseguitisi in data 3 febbraio 2022 e 30 settembre 2022, al fine di ricostruire i movimenti bancari ed i pagamenti da lei effettuati (a sé stessa o al convivente).

Inoltre, per quanto detto, non può dubitarsi dell'esistenza del rapporto di servizio; si configura, poi, perfettamente integrato il nesso di causalità tra le condotte illecite e infedeli della convenuta (ossia l'appropriazione del danaro delle procedure nella propria disponibilità) e l'azionata componente di danno; dal punto di vista soggettivo**,** il Collegio condivide la costruzione in termini di dolo

effettuata dalla Procura regionale, tenuto conto dell'offensività dei reati messi in atto, nella piena consapevolezza del disvalore delle proprie azioni e con spregio assoluto delle regole da parte di chi, come organo straordinario (seppure temporaneo) delle istituzioni avrebbe dovuto osservarle e farle osservare, nonché con cosciente volontà di violare ogni regola di servizio, attraverso condotte rese ancor più spregevoli dalla qualifica di pubblico ufficiale ricoperta.

Come affermato dalla Corte di cassazione, *Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. III, 6 dicembre 2018 n. 31537 ord.; Sez. VI, 28 marzo 2018 n. 7594 ord.; Sez. III, 26 ottobre 2017 n. 25420 ord.). La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subito, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima (cfr. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017). A tal fine il giudice può avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (Cass. Sez. VI, 18 luglio 2019 n. 19434*). (Cass, Sez. III, 18 febbraio 2020 n. 4005 e 12 aprile 2022 n.11768).

Secondo i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova grava, infatti, sul pubblico ministero contabile la dimostrazione del danno all'immagine per l'ente pubblico, consequenziale alla condotta illecita del dipendente, in base ai criteri "oggettivi, soggettivi e sociali", elaborati dalla giurisprudenza,

costituendo le evidenze giornalistiche e mediatiche, comunque, un basilare referente probatorio sia sull'*an* che sul *quantum,* ferma restando la ineludibile necessità di prove concrete, sia pure indiziarie, serie, precise e concordanti (v. C. conti, SS.RR. 18 gennaio 2011 n. 1/2011/QM; Sez. I, 19 marzo 2018 n. 121 e 5 febbraio 2018 n. 52; Sez. Liguria, 7 ottobre 2021 n. 185; 9 maggio 2022 n. 45; 12 luglio 2022 n. 63; id. 10 maggio 2023 n. 44 e 14 dicembre 2023 n. 109).

Come noto, il primo dei richiamati indici, di natura oggettiva (inerente alle modalità di realizzazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento), può sintetizzarsi nell'idoneità del fatto a pregiudicare la reputazione del soggetto passivo; il secondo, di natura soggettiva, attiene al ruolo dell'agente nell'ambito della struttura amministrativa ed il terzo, di natura sociale, all'ampiezza della diffusione nell'ambiente, anche per effetto del *clamor fori* e dell'eco mediatica prodotta, per la negativa impressione suscitata nell'opinione pubblica e all'interno della stessa amministrazione (cfr. Sez. I, 2 dicembre 2021 n. 490).

Al riguardo, la giurisprudenza d'appello di questa Corte (Sez. II, 5 ottobre 2023 n. 265) ha affermato anche l'irrilevanza del taglio degli articoli, della relativa localizzazione nel corpo del giornale ovvero del tenore divulgativo, dovendosi valorizzare la loro diffusione e l'oggettività dei fatti, nella specie innegabili.

Il pubblico ministero ha specificato che l'odierna pretesa risulta determinata in base ai seguenti criteri, che il Collegio condivide:

a) rilevante disvalore sociale connesso alla gravità dei fatti commessi, connotati da abuso di poteri e da arbitrarietà, capaci - *ex se* - di incidere fortemente in senso negativo sul rapporto di fiducia che lega la collettività alle istituzioni;

b) modalità di realizzazione delle condotte infedeli, mediante una progressione

illecita (e criminosa), che ha reso evidente l'assoluta indifferenza ai doveri collegati al ruolo ricoperto ed il disprezzo delle regole a fini di profitto;

c) qualifica e ruolo di parte convenuta, nota professionista più volte incaricata dal Tribunale ligure, le cui condotte illecite, anche per l'effetto avuto sui *mass media*, hanno gettato ampio e generale discredito sull'attività giudiziaria;

d) risonanza mediatica e *clamor fori* (interno ed esterno) della vicenda, che ha avuto indiscusso risalto attraverso la pubblicazione dei fatti e la descrizione puntuale delle condotte perpetrate sugli organi di stampa e sui *media*, come attestano i (numerosi) articoli versati in atti, ad esempio tratti da "Il Secolo XIX", "Il Fatto Quotidiano" e da "La Repubblica", preceduti da titoli evocativi del disdoro sofferto dall'istituzione pubblica, tra cui: "Genova, sottraeva denaro ai clienti e falsificava le firme dei giudici: curatrice fallimentare in stato di fermo" e "La GDF arresta curatrice fallimentare, si era appropriata di 40 mila euro" (28 luglio 2021); "Finte consulenze e false fatture, arrestata la contabile dei giudici. Secondo la Guardia di Finanza la curatrice fallimentare del Tribunale avrebbe prodotto perizie e commissioni mai effettuate. L'indagine sulla commercialista "infedele" sarebbe scattata da una segnalazione degli stessi uffici di Palazzo di Giustizia" (29 luglio 2021); "Peculato e reati fiscali, arresti domiciliari per ex commercialista"; "Condannata a 3 anni (curatrice fallimentare), già fuori per la Spazzacorrotti" (27 luglio 2021) e "Ruba 43 mila euro alle aste giudiziarie: salvata dal dl Rave" (27 gennaio 2023).

Peraltro, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza contabile il *clamor* può essere ben rappresentato anche dalla mera divulgazione all'interno dell'amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media (*cfr. Sez. II, 4 e 5 agosto 2021 nn. 178 e 183*).*

Circa la diffusione mediatica, peraltro, il giudice d'appello ha in più occasioni ribadito il principio secondo cui "il *clamor fori* non è elemento integrativo, né costitutivo del danno all'immagine, incidendo semmai solo sulla sua quantificazione quale circostanza aggravante (*ex plurimis,* v. SS.RR. n. 10/QM/2003 secondo cui *"il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione"; ex multis,* 2^ Sez. App. n. 178/2020, n. 183/2020, n. 290/2020, n. 181/2019, n. 563/2018, n. 271/2017; 1^ Sez. App. n. 376/2023, n. 490/2021).". (Cfr. Sez. II, 5 ottobre 2023 n. 265).

Conseguentemente, il danno non patrimoniale appare senz'altro adeguatamente provato, poiché il Collegio considera che sia stata offerta adeguata dimostrazione in ordine alla divulgazione della notizia da parte dei *media*, oltre che all'interno dell'amministrazione, tanto da consentire di ritenere che, secondo la regola del "*più probabile che non*", vi sia stata una diffusione tale da superare ampiamente quella soglia minima di lesività che costituisce presupposto per il suo riconoscimento.

Quanto alla mancata applicazione, da parte della Procura, del criterio del *doppio dell'utilità illecitamente percepita*, pur risultando *ratione temporis* applicabile l'art. 1 (comma 62) della citata legge n. 190 del 2012, dal medesimo dato testuale emerge chiaramente che la presunzione indicata dalla norma ha carattere *iuris tantum*, e non *iuris et de iure*, pertanto, motivatamente superabile come nella specie mediante una ricostruzione del danno in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., sulla scorta dei tradizionali indici soggettivi, oggettivi e sociali, idonei a valorizzare la molteplicità degli elementi presenti in fattispecie che nell'automatismo del *duplum* avrebbero altrimenti a disperdersi.

La giurisprudenza sul punto, infatti, è pacifica nell'ammettere il ricorso alla

quantificazione in via equitativa, sia in aumento che in diminuzione rispetto all'importo che risulterebbe dall'applicazione del criterio di legge, nell'ottica di avvicinare la definizione del *quantum* di danno al dato reale (cfr. *ex multis*, Sez. Liguria, 14 dicembre 2023 n. 109).

La domanda va, dunque, accolta, con la conseguenza che l'ammontare del danno all'immagine può essere determinato nella misura di €. 25.000,00.

5. Sulle somme oggetto di condanna, da considerarsi comprensive di rivalutazione monetaria, si applicano gli interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino all'integrale soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo**.**

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, condanna Biancamaria Casò al pagamento in favore del Ministero della giustizia della complessiva somma di €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00), oltre agli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota di Segreteria a margine della sentenza, ai sensi dell'art. 31, comma quinto, c.g.c..

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2025.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Patrizia Esposito Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente) *(f.to digitalmente)*

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D.Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 298,19 (euro Duecentonovantotto/19).

Genova, 12 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria
(Elena Asta)
(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)